

Un comunicato a nome del comitato di difesa

e di lotta contro le repressioni

Milano: un gruppo di avvocati attacca i metodi dell'inchiesta

MILANO, 17 dicembre

Gli avvocati Boneschi, Mariani, Spazzali, Fenghi, Jani, Pepe, Vitale, Malcovati, Crugnola, Piscopo a nome del Comitato di difesa e di lotta contro la repressione hanno diramato il seguente comunicato:

« Benchè certa parte della stampa cerchi di mantenere aperta la strada del dubbio sull'esito e sui modi dell'inchiesta giudiziaria sull'attentato del 12 dicembre alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, il sentimento prevalente e politicamente orientato è quello della soddisfazione acritica per la presunta individuazione di uno dei responsabili e soprattutto per l'idea anarchica che l'incriminato professerebbe.

« Il Comitato di difesa e di lotta contro la repressione ritiene necessario, in questo momento di notevole incertezza e confusione, sollevare pubblicamente alcune gravi perplessità sull'andamento dell'inchiesta e denunciare alcuni fatti che non possono essere trascurati. Innanzitutto, sulla proposizione di Valpreda. Valpreda è stato tratto in arresto a Milano, la mattina di lunedì 15 dicembre, fuori dell'ufficio del consigliere Amati che dirige l'ufficio istruzione penale del Tribunale di Milano, dove si era recato, accompagnato dal suo legale, per essere interrogato come testimone su fatti relativi al noto processo per gli attentati del 25 Aprile a Milano.

Un fatto che non è marginale

« La incriminazione formale riguarda l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano. Il cosiddetto testimone chiave è un taxista di Milano. Perché dunque Valpreda è stato trasferito segretamente (al suo legale è stata perfino negata la notizia dell'arresto sia dal giudice Amati, sia dalla Procura, sia dalla Questura) da Milano a Roma? Il fatto potrebbe apparire marginale, senonchè è stato violato apertamente l'art. 25 della Costituzione (« Nessuno

può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge ») in relazione all'articolo 39 del Codice di procedura penale (« La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato fu consumato »).

« Il fatto deve dunque avere una spiegazione, che fino a questo momento non ci risulta che sia stata data, e siamo costretti a pensare che così facendo si sia sottratto il Valpreda al contatto con il suo legale (avvocato Mariani - n. d.r.) di fiducia milanese per affidarlo ad un difensore d'ufficio. Ancora: la presenza di Valpreda a Milano, nella giornata di venerdì 12, è tutt'altro che misteriosa. La radio ha comunicato che Valpreda era atteso dal giudice Amati per lunedì 15 e che egli non avrebbe saputo spiegare perchè era giunto a Milano con tre giorni di anticipo.

« La notizia è falsa. Valpreda era stato convocato dal giudice Amati per il 9 dicembre; poichè la convocazione non gli era stata notificata a Roma, il suo legale si recava da Amati e concordava con lui che Valpreda si presentasse spontaneamente appena possibile. Tre giorni dopo Valpreda giungeva a Milano: a mezzogiorno di venerdì 12 si recava nello studio del suo legale, con il quale si intratteneva fino alle 13.30. Era stanco e visibilmente febbricitante. Valpreda e il suo legale decisero che si sarebbe presentato la mattina del giorno seguente.

« Secondo una testimonianza di cui siamo a conoscenza, Valpreda non avrebbe potuto trovarsi sul luogo dell'attentato nel pomeriggio di venerdì. La mattina seguente si recò dal dottor Amati ma questi era fuori ufficio; il suo legale lasciò nella cancelleria del giudice un biglietto per avvertirlo che Valpreda si era presentato e che sarebbe ritornato lunedì mattina alle 9. Chiediamo che il giudice Amati, di fronte alle false notizie che sono state date alla opinione pubblica, confermi l'esattezza di questa ricostruzione dei fatti per la parte che lo concerne.

« Ancora: la ricognizione eseguita dal taxista milanese è nulla ai sensi dell'articolo 360 del Codice di procedura penale, perchè dopo il fatto e prima dell'esperimento giudiziale, come appare dai giornali, la polizia milanese aveva sottoposto al testimone una serie di fotografie tra cui quelle del Valpreda. A ciò si

aggiunga che secondo i resoconti della stampa testimone e imputato sarebbero stati tenuti in luoghi segreti durante la giornata di martedì, prima della ricognizione. Infine: qualunque persona di buon senso deve chiedersi perchè mai "il bandito massacratore, la bestia umana, il terrorista", metta in atto il suo piano recandosi in taxi a poca distanza da piazza Fontana scendendone con una borsa scura,

facendo attendere il taxi e tornando poco dopo senza borsa per farsi accompagnare 300 metri più avanti.

« L'assurdità di un simile modo di attuazione del piano criminoso rende particolarmente giustificata l'opinione degli avvocati del Comitato che la testimonianza del taxista non sia indizio sufficiente per la incriminazione. Un altro drammatico fatto che rimane molto oscuro è quello della morte di Giuseppe Pinelli. E' inutile fare supposizioni di alcun genere che non troverebbero fino a questo momento riscontro nei fatti noti. Quello che è certo è:

« 1) il fermo è avvenuto illegalmente, perchè esso è legittimo solo quando vi siano gravi indizi contro il fermato;

« 2) il fermo è stato protratto oltre i limiti di legge (articolo 238 CPP) e convalidato dalla Magistratura dopo che erano scadute le 48 ore di legge;

« 3) il 13 dicembre il fermo non era stato ancora comunicato alla Procura come lo stesso procuratore incaricato delle indagini ha dichiarato ad alcuni avvocati, affermando che non di fermati si trattava bensì di testimoni, per quanto egli ne sapeva (ciò costituiva una ulteriore violazione dell'articolo 238 e sottolinea la gravità dell'affermazione del procuratore della Repubblica, che il fermo decorre dal momento in cui è comunicato all'autorità giudiziaria);

« 4) Subito dopo il decesso di Giuseppe Pinelli il questore dichiarava che egli era fortemente indiziato e indicava, a sostegno della sua affermazione, il fatto che l'alibi fornito dal Pinelli era stato smentito. Oggi sappiamo che l'alibi è stato confermato da più di un testimone e allora bisogna pur dire che indizi non ve ne erano e se vi sono, dopo l'infamante pubblicità che è stata data alla figura di Pinelli, l'autorità giudiziaria deve darne pubblica notizia; che se anche Pinelli non aves-

se saputo indicare un alibi convincente il questore non avrebbe egualmente avuto il diritto di considerare questo fatto un indizio a carico; è la magistratura che deve fornire le prove di colpevolezza; nessuno di noi può essere tenuto a dimostrare che cosa fa o dove si trova in un dato momento della sua giornata;

« 5) Possiamo affermare con sicurezza che subito dopo la morte di Pinelli il questore, il dottor Allegra, il dottor Calabrese e l'ufficiale dei carabinieri presente al fatto dichiararono all'onorevole avvocato Alberto Malagugini che degli interrogatori cui il Pinelli era stato sottoposto non era stata fatta alcuna verbalizzazione. Questa dichiarazione rimane e crea un ulteriore elemento di contraddizione e di oscurità, anche se successivamente la Procura della Repubblica ha affermato che i verbali c'erano ed erano in suo possesso.

« Tutti questi fatti rendono ingiustificata la soddisfazione generale, imposta all'opinione pubblica da larga parte della stampa, dalla radio e dalla televisione, sollecitata dall'imprudenza degli ambienti di polizia giudiziaria. Siamo convinti più in generale che le decine di fermi e di perquisizioni furono illegalmente operati e in questo senso abbiamo già presentato un esposto alla Procura della Repubblica.

La stampa e le fonti di informazione

« In questa situazione generale si inserisce uno sconcertante episodio di violazione del segreto istruttorio. Il *Corriere della Sera* del 16 e del 17 dicembre ha pubblicato ampie notizie, spesso frasi riportate fra virgolette, degli atti del procedimento relativi agli attentati del 25 aprile a Milano. In essi il cronista giudiziario Giorgio Zicari riporta in particolare dichiarazioni di Aniello D'Errico concernenti Valpreda e uno degli imputati di quel processo detenuto a San Vittore, Paolo Braschi. Quest'ultimo viene esplicitamente indicato come autore degli attentati del 25 aprile. Ci riserviamo di denunciare il responsabile della violazione del segreto istruttorio per aver fornito al giornalista Zicari dati inerenti ad un procedimento in corso, consentendogli tra l'altro (come due avvocati possono testimoniare) di esaminare tranquillamente nel suo ufficio un fascicolo penale il 15 dicembre. Ci riserviamo di rivolgerci al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti perchè proceda contro Giorgio Zicari e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati che prenda posizione sul fatto ».

★

A proposito dell'ultimo episodio denunciato dagli avvocati, vi è da rilevare che il segreto istruttorio è di per sé stesso una grave violazione della libertà di stampa. Va inoltre sottolineato un altro problema, quello relativo alle fonti di informazione, le quali devono essere garantite a tutti su un piano di assoluta parità.